REGOLAMENTO (CE) N. 1245/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1998

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97 (5), ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;

considerando che è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; che tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 della Commissione (6), relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante modifica segnatamente del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per la conversione in moneta nazionale dei pagamenti e delle cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, nel quadro di sei gare semplici, n. 246/98 CE, 247/98 CE, 248/98 CE, 249/98 CE, 250/98 CE e 251/98 CE di un quantitativo complessivo di 300 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo e francese.

Ciascuna delle gare semplici n. 246/98 CE, 247/98 CE, 248/98 CE, 249/98 CE, 250/98 CE e 251/98 verte su un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato:
 - per le gare semplici n. 246/98 CE, a 247/98 CE e 248/98 CE in uno dei seguenti paesi terzi:
 - Costa Rica,
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador.
 - Nicaragua;
 - per le gare semplici n. 249/98 CE, 250/98 CE e 251/98 CE in uno dei seguenti paesi terzi:
 - San Cristoforo e Nevis.
 - Bahamas,
 - Repubblica dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - isole Vergini britanniche e Montserrat,
 - Giamaica.
 - Santa Lucia,
 - San Vicenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,

⁽¹) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (²) GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 1. (²) GU L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

^(*) GU L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6. (*) GU L 198 del 25. 7. 1997, pag. 4. (*) GU L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.